

CITTÀ DI LEGNAGO

**NUOVO OSPEDALE “MATER SALUTIS” DI LEGNAGO
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), CON OPZIONE DI
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (PD), PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (PE E
CSP), DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE)**

CIG: 9896858994 CUP: F15F21002520006

PROGETTO ESECUTIVO fase 1 e 2

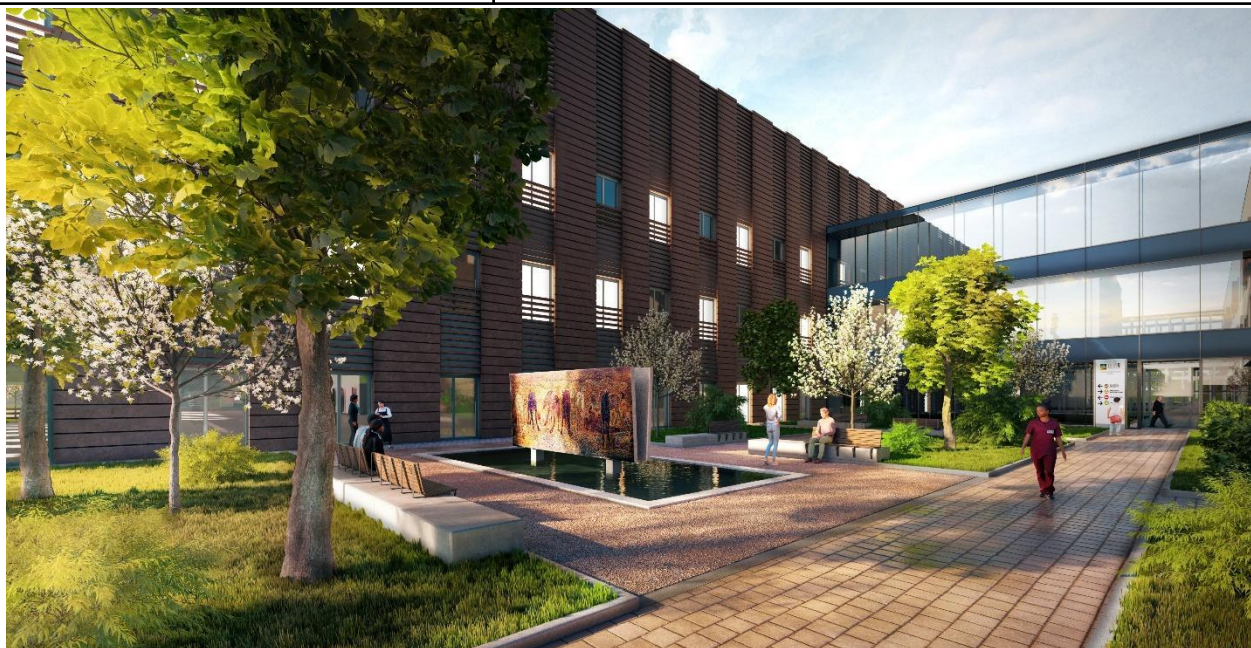
1° stralcio di 40.000.000,00 euro e 2° stralcio di 100.000.000,00 del Nuovo Ospedale di
Legnago “Mater Salutis”

IDENTIFICATIVO
ULSS9-LEG-RPA-F1-PE-XX-CP-TEC-E-005

PAGINE

1 a 48

TECNICO-ECONOMICI
Capitolato Speciale d’Appalto –
Prescrizioni contrattuali



AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA

DIRETTORE GENERALE
dottor Pietro Girardi

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Viviana Coffele

**DIRETTORE U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali R.U.P.**
Ing. Luca Avesani

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



RPA S.r.l.
MANDATARIA



ETS S.p.A.
**Engineering and
Technical Services**
MANDANTE

F	GIUGNO 2026	REVISIONE	VALENTINI	ROSI	ROSI	RASIMELLI
E	MAGGIO 2026	REVISIONE	VALENTINI	ROSI	ROSI	RASIMELLI
A	OTTOBRE 2025	PRIMA EMISSIONE	VALENTINI	ROSI	ROSI	RASIMELLI

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
Questo documento é di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione						

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Procedura aperta ex art. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 tramite piattaforma telematica SINTEL, sopra soglia comunitaria, per l'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente ai lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago (VR) 1^a e 2^a fase per euro 105.493.712,28.

CUP 1^a FASE- **F15F21002520006**, importo 40.000.000,00 euro

CUP 2^a FASE **F15F24000520006**, importo 100.000.000,00 euro

CIG _____

DATI APPALTO

Contratto	A corpo
Importo dei lavori	€
di cui Costi della Manodopera	€
Costi della sicurezza	€
Importo della progettazione <u>esecutiva</u>	€
TOTALE APPALTO	€

U.O.C SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore e Rup
ing. Luca Avesani

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
Il Direttore Generale
dottor Pietro Girardi

Firmato digitalmente da: Luca Avesani
Organizzazione: Aulss 9 Scaligera di Verona

INDICE

CIG	2
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
<i>Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto</i>	9
<i>Art. 3 - Oggetto dell'appalto e definizioni</i>	9
<i>Art. 4 - Categorie dei lavori</i>	10
<i>Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili</i>	10
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
<i>Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</i>	11
<i>Art. 7 - Documenti contrattuali</i>	11
<i>Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	11
<i>Art. 9 - Esecuzione o completamento dei lavori</i>	12
<i>Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore di cantiere</i>	12
<i>Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali</i>	12
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
<i>Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori</i>	14
<i>Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	14
<i>Art. 14 - Proroghe</i>	14
<i>Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori</i>	14
<i>Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP</i>	15
<i>Art. 17 - Penale per ritardi</i>	16
<i>Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma</i>	16
<i>Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	17
<i>Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	17
<i>Art. 21 - Lavori a corpo</i>	18
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	19
<i>Art. 22 - Anticipazione del prezzo</i>	19
<i>Art. 23 - Pagamenti in acconto</i>	19
<i>Art. 24 - Pagamenti a saldo</i>	20
<i>Art. 26 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo</i>	21
<i>Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo</i>	21
<i>Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	22
CAPO 6 - GARANZIE	23
<i>Art. 29 - Garanzie</i>	23
<i>Art. 30 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore</i>	23
CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI	24
<i>Art. 31 - Variazione dei lavori e modifica dei contratti</i>	24
<i>Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i>	25
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
<i>Art. 33 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</i>	26
<i>Art. 34 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere</i>	26
<i>Art. 35 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)</i>	27
<i>Art. 36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento</i>	27
<i>Art. 37 - Piano Operativo di Sicurezza</i>	27
<i>Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	28
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	29
<i>Art. 39 - Subappalto</i>	29
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
<i>Art. 40 - Contestazioni e riserve</i>	31
<i>Art. 41 - Accordo bonario</i>	31

<i>Art. 42 - Controversie e arbitrato</i>	32
<i>Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i>	32
<i>Art. 44 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)</i>	33
<i>Art. 45 - Risoluzione del contratto e recesso</i>	33
CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI	36
<i>Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</i>	36
<i>Art. 48 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione</i>	36
CAPO 12 - NORME FINALI	38
<i>Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</i>	38
<i>Art. 51 - Oneri informativi, documentali e divulgativi a carico dell'Appaltatore</i>	40
<i>Art. 52 - Oneri ed obblighi particolari a carico dell'Esecutore</i>	41
<i>Art. 53 - Conformità agli standard sociali</i>	42
<i>Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione</i>	43
<i>Art. 56 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto</i>	44
<i>Art. 57 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia</i>	44
<i>Art. 58 - Accordi multilaterali</i>	45
<i>Art. 59 - Incompatibilità di incarico</i>	45
<i>Art. 60 - Spese contrattuali, imposte e tasse</i>	45

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE		PARZIALE	TOTALE
1	LAVORI (A CORPO, soggetto a ribasso)		€ 102.842.221,59
1.1	di cui, lavori esclusa manodopera	€ 83.060.053,55	
1.2	di cui, manodopera	€ 19.782.168,04	
2	COSTI DELLA SICUREZZA A (A CORPO, non soggetto a ribasso)		€ 2.651.490,69
	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)		€ 105.493.712,28

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori di cui al rigo 1 di € 102.842.221,59 comprensivo dei costi della manodopera di euro 19.782.168,04, ed assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- importo dei costi della sicurezza di cui al rigo 2 di € 2.651.490,69 comprensivo dei costi della mano d'opera e non assoggettato a ribasso;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a corpo compresa manodopera	€ 102.842.221,59	
2	Costi della sicurezza (compresa manodopera)		€ 2.651.490,69
TOTALE		€ 102.842.221,59	€ 2.651.490,69

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

I costi della manodopera, stimati ai sensi dell'art. 41 comma 13 D. Lgs. 36/2023 ed esposti nel documento di progetto esecutivo ULSS9-LEG-RPA-F2-CO-XX-QC-TEC-E-002, si intendono ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di specie, qualora l'offerta economica presentata dall'operatore economico nel modulo predisposto, rechi un costo della manodopera inferiore ad € 19.782.168,04 la stessa sarà sottoposta alla verifica di congruità da parte del RUP.

4. L'importo totale dei lavori è suddiviso secondo le seguenti categorie contabili:

N. d'ordine	Indicazione delle diverse categorie di lavoro	Importo complessivo categorie di lavoro	Incidenza % sul totale
STRUTTURE			
STR.001	Coperture	€ 200.125,62	0,195%
STR.002	Impermeabilizzazioni	€ 362.843,64	0,353%
STR.003	Malte - Calcestruzzi - Casseforme - Acciaio per ca	15.522.030,76 €	15,093%
STR.004	Pali - Paratie - Diaframmi	10.602.788,12 €	10,310%
STR.005	Scavi	1.102.772,45 €	1,072%
STR.006	Solai	€ 62.941,80	0,061%
STR.007	Strutture in acciaio	€ 1.975.852,83	1,921%
ARCHITETTONICI			
ARC.001	101 - Arredo urbano	€ 15.328,48	0,015%
ARC.002	105 - Controsoffitti	1.721.806,08 €	1,674%
ARC.003	106 - Coperture	€ 476.247,64	0,463%
ARC.004	107 - Demolizioni - Tagli - Rimozioni	€ 16.469,70	0,016%
ARC.005	109 - Elevatori	€ 2.161.321,48	2,102%
ARC.006	111 - Facciate Continue	€ 148.427,26	0,144%
ARC.007	115 - Infissi esterni	€ 2.219.060,09	2,158%
ARC.008	118 - Isolanti e Impermeabilizzazioni	€ 129.067,96	0,126%
ARC.009	120 - Linee Vita	€ 51.077,21	0,050%
ARC.010	124 - Murature e Tamponature esterne	€ 3.474.351,38	3,378%
ARC.011	125 - Muri Interni	7.407.283,08 €	7,203%
ARC.012	126 - Opere a verde	€ 304.921,71	0,296%
ARC.013	128 - Opere fognarie	€ 214.514,83	0,209%
ARC.014	129 - Opere in ferro	€ 25.350,30	0,025%
ARC.015	130 - Opere in Ferro e Lattoneria	€ 158.640,89	0,154%
ARC.016	134 - Opere varie	€ 22.262,60	0,022%
ARC.017	138 - Pavimentazioni esterne	€ 1.123.000,22	1,092%
ARC.018	139 - Pavimenti - Battiscopa	€ 6.302.903,35	6,129%
ARC.019	140 - Porte e infissi antincendio	€ 117.461,46	0,114%
ARC.020	141 - Porte interne	€ 647.110,69	0,629%
ARC.021	144 - Rivestimenti	2.237.841,34 €	2,176%
ARC.022	145 - Sanitari - Rubinetterie	€ 844.498,79	0,821%
ARC.023	148 - Segnaletica - controllo accessi	€ 15.328,48	0,015%
ARC.024	149 - Solai	€ 39.840,11	0,039%

ARC.025	152 - Strutture in C.A. e C.A.P.	€ 1.658,56	0,002%
ARC.026	209 - Impianto di Climatizzazione - Distribuzione aria	€ 503,21	0,000%
ARC.027	211 - Impianto Idrico Sanitario, Reti e Scarichi	€ 20.029,09	0,019%
ARC.028	218 - Opere murarie per impianti Meccanici	€ 13.147,67	0,013%
IMPIANTI MECCANICI			
IME.001	200 - Rete distribuzione	9.394.197,59 €	9,135%
IME.002	201 - Terminali e apparecchiature meccaniche 202 - Supervisione	7.040.771,98 €	6,846%
IME.003	202 - Supervisione	885.685,71 €	0,861%
IME.004	203 - Opere murarie per Impianti Meccanici	518.989,42 €	0,505%
IME.005	204 - Scavi e reinterri Impianti Meccanici	111.069,98 €	0,108%
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			
IES.001	300 - Cabina consegna Enel 1	€ 195.266,17	0,190%
IES.002	301 - Apparecchiature di Cabina	3.034.904,56 €	2,951%
IES.003	302 - UPS, Soccorritore e Gruppi Elettrogeni	€ 717.372,38	0,698%
IES.004	303 - Quadri elettrici di Bassa Tensione	€ 4.849.583,01	4,716%
IES.005	304 - Vie cavi principali	€ 2.122.261,93	2,064%
IES.006	305 - Conduttori	4.674.982,12 €	4,546%
IES.007	306 - Corpi illuminanti	€ 1.491.971,42	1,451%
IES.008	307 - Impianto di Illuminazione	€ 677.857,95	0,659%
IES.009	308 - Impianto di Forza Motrice	€ 684.322,33	0,665%
IES.010	308 Impianto di Forza Motrice	€ 7.333,71	0,007%
IES.011	309 - Impianto di terra ed LPS	€ 205.601,33	0,200%
IES.012	310 - Impianti elettrici per meccanici	€ 326.766,19	0,318%
IES.013	313 - Opere Murarie per Impianti Elettrici e Speciali	€ 332.494,40	0,323%
IES.014	314 - Scavi e reinterri Impianti Elettrici e Speciali	€ 94.515,11	0,092%
IES.015	400 - Impianto di Rilevazione Fumi	1.167.506,79 €	1,135%
IES.016	401 - Impianto di Diffusione Sonora Messaggi di Allarme EVAC	€ 496.261,94	0,483%
IES.017	402 - Impianto di chiamata infermiera	1.009.427,29 €	0,982%
IES.018	403 - Impianto interfonico	€ 54.796,45	0,053%
IES.019	404 - Impianto TVCC	€ 376.042,92	0,366%
IES.020	405 - Impianto di controllo Accessi	€ 382.839,73	0,372%
IES.021	406 - Impianto Antintrusione	€ 6.152,74	0,006%
IES.022	407 - Impianto TV	€ 124.047,55	0,121%
IES.023	408 - Impianto di cablaggio strutturato	€ 947.669,32	0,921%
IES.024	409 - Impianto BMS di Supervisione e Bus KNX	€ 1.143.282,14	1,112%
IES.025	410 - Impianto Rilevazione Gas	€ 29.438,55	0,029%

IMPORTO LAVORI A CORPO	102.842.221,59 €	100,000%	
IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA COME DA PSC (non soggetti a ribasso)	2.651.490,69 €	100,000%	
Importo totale lavori a corpo (T)	105.493.712,28 €		

5. Come rilevabile dalle tabelle precedenti, l'importo totale dei lavori a corpo di € 105.493.712,28 di cui sopra, comprende i costi della sicurezza come da PSC, stimati in € 2.651.490,69 non soggetti a ribasso d'asta come disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice, oltre ad € 102.842.221,59 per la quota parte dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice, l'offerta economica del concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L'importo degli oneri aziendali relativi alla sicurezza è già incluso nei prezzi unitari e quindi nell'importo dei lavori di cui alle precedenti tabelle, e pertanto assoggettati al ribasso d'asta.
7. Per quanto riguarda i lavori di cui al presente capitolato, la qualificazione dell'impresa appaltatrice avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II.12 del Codice, il tutto in relazione agli importi, comprensivi dei costi della sicurezza, riportati nella tabella che segue. In relazione alla tipologia di lavori prevista, l'intervento può essere ascritto alle seguenti categorie di opera:

DESCRIZIONE	CAT.	CLASS.	IMPORTO	QUALIF.
Categoria Prevalente (Compresi costi Sicurezza)				
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	VIII	€ 32.048.684,55	q.o.
Categorie scorporabili				
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE, ...	OG3	III	€ 688.789,59	q.o.
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE, ECC.	OG6	I	€ 214.514,83	q.o.
LAVORI IN TERRA	OS1	III	€ 1.102.772,45	q.o.
IMPIANTI IDRICO - SANITARI - ANTINCENDIO	OS3	V	€ 5.886.737,24	q.o.
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	OS4	IV	€ 2.161.321,48	q.o.
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, ECC.	OS6	VI	€ 11.958.587,56	q.o.
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	OS8	II	€ 487.567,68	q.o.
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18-A	IV	€ 1.975.852,83	q.o.
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	VI	€ 10.602.788,12	q.o.
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	I	€ 304.921,71	q.o.
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	VII	€ 12.908.476,21	q.o.
Categorie scorporabili Superspecialistiche				

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS30	VIII	€ 25.152.698,03	q.o.
TOTALE			€ 105.493.712,28	

Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**A corpo**”.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle opere previste in progetto e di quelle eseguite.
3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, anche se quest'ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante; sulla base di detti adempimenti verrà formulata l'offerta economica sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi contrattuali sono invece vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della stazione appaltante.
6. La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del Codice; in particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura della stazione appaltante.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al successivo comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) ***Esecuzione dei lavori per la realizzazione della 1^a e 2^a fase del Nuovo Ospedale Mater Salutis di Legnago (VR)***
3. Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:
CUP 1^a FASE – F15F21002520006
CUP 2^a FASE – F15F24000520006
6. Nel presente capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a. Codici: Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
 - b. D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- c. Stazione appaltante: ULSS 9 Scaligera;
- d. Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
- e. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- f. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice;
- g. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- h. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11 c. 6 del Codice;
- i. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- l. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- m. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008;
- n. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- o. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs. 81/2008.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alle categorie prevalente e scorporabili indicate all'art. 1 comma 7 del presente capitolato.
2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, a scelta dell'appaltatore, sono subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale di appalto riportate al CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Per i lavori "a corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, definite ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del Codice, sono quelle indicate all'art. 1 comma 4 del presente capitolato
2. Ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti ad alcuna verifica in sede di rendicontazione contabile.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.
3. Ovunque nel presente capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente capitolato, contenuta però nelle normative di legge e regolamentari che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte vigente;
 - b) il capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - d) il computo metrico estimativo;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del Codice;
 - i) le polizze di garanzia di cui agli artt. 29 e 30 del presente capitolato;
 - j) il Rapporto di Verifica di progetto emesso;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta. Costituisce inoltre elemento integrativo del contratto d'appalto il cronoprogramma esecutivo dei lavori di cui all'art. 32, comma 9, dell'allegato I.7 al Codice.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 – Esecuzione o completamento dei lavori

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell' articolo 122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice.

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 29 del Codice, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo deve essere comunicata alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del Codice, accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022. Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo la loro accettazione da parte del direttore dei lavori.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico

del quale resta anche qualsiasi danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

6. Le eventuali indicazioni di marche, modelli e tipi di apparecchiature, componenti o materiali, che, per motivi di calcolo o di maggiore chiarezza, potrebbero essere stati menzionati nell'ambito degli elaborati della progettazione cui questo capitolato si riferisce, non hanno valore prescrittivo. La ditta appaltatrice ha facoltà di impiegare marche, modelli e tipi di sua preferenza, purchè essi abbiano specifiche equivalenti a quelle indicate; ha altresì facoltà di impiegare materiali e prodotti che, solo limitatamente ad aspetti e caratteristiche secondarie, non presentano una perfetta rispondenza alle prescrizioni contenute negli atti progettuali, purchè il prodotto, nella sua globalità, sia equivalente a quello previsto in progetto sotto il profilo tecnico, economico e funzionale. In tali ipotesi la ditta appaltatrice dovrà preventivamente esibire alla direzione lavori un'attestazione di equivalenza dei prodotti e dei materiali proposti; la loro posa in opera resta comunque subordinata al benessere della direzione lavori.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori sulla base della progettazione esecutiva a base di gara. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo con quanto previsto dall'art. 3 comma 8 dell'Allegato II.14 al Codice.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.
4. Qualora la consegna sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Art.13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **1537** (millecinquecentotrentasette) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del Codice, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

Art.14 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 13.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il parere del direttore dei lavori.

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'art. 216, comma 4 del Codice.
3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione è disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse di cui al comma 2 dell'art. 121 del Codice. In caso di sospensione dei lavori, sia che essa sia disposta dal direttore dei lavori ai sensi del precedente art. 15 che dal RUP ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al suddetto dell'art. 121 del Codice, e quanto precisato nei successivi commi nel presente articolo. Trattandosi di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 8 del medesimo art. 121.
2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
6. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3, l'esecutore può iscrivere, a pena di decadenza, specifica riserva ai sensi del comma 4, avente per oggetto la richiesta del risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14. del Codice.

Art. 17 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera dell'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il **10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il direttore dei lavori segnala tempestivamente al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 al Codice, l'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Per il presente appalto non sono previste scadenze differenziate.
2. La Stazione appaltante può richiedere di modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
 - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare alle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe all'inizio dei lavori, per la loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o per la loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
 - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla direzione dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Se l'appaltatore non ha tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'art. 15 e 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 nonché all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi i lavori, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria di lavorazione eseguita, come rilevabile dal contratto, il tutto nel rispetto dell'art. 12 comma 1 lett.b) dell'Allegato II.14 al Codice. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'art. 2, comma 5, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.
4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, indicati all'articolo 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, all'appaltatore è concessa l'anticipazione che verrà erogata nella misura del 20% dell'ammontare dell'importo dei lavori inclusivi di manodopera e oneri della sicurezza. Essa verrà erogata sempre nel termine di giorni 15 dall'avvio delle relative attività.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto relative ai lavori sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo netto non inferiore al **10%** come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento lavori disciplinati dall'art. 12, comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice.
2. L'importo del pagamento della rata in acconto è costituito dall'importo progressivo dei lavori eseguiti determinato nella documentazione contabile di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato all'importo dei lavori eseguiti, dedotto il costo della manodopera;
 - b. incrementato della quota relativa ai costi della sicurezza;
 - c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.All'importo così determinato, che dovrà risultare non inferiore all'importo minimo indicato al comma 1, andrà applicata la riduzione del 20% per il recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il _____» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
6. In deroga al comma 1, l'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, potrà essere liquidata ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque fino al riconoscimento di un importo non superiore al 95% (novantacinqueper cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo art. 24. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. art. 44 comma 4, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura.
4. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 25 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a. all'acquisizione del DURC definito all'art. art. 44 del presente capitolato speciale d'appalto;
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 56 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, e procede ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.

Art. 26 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. È obbligatoria la revisione dei prezzi nei termini previsti dall'art. 60 del Codice.
2. Il ricorso all'istituto della revisione prezzi non deve apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento della variazione stessa del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.
In particolare, secondo le previsioni dell'art. 60 comma 3, con riguardo ai lavori, si farà riferimento agli indici sintetici del costo di costruzione;
4. Ai sensi dell'art. 16, c. 1, lettera "a" dell'allegato II.2 bis del Codice e s.m.i., ove prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori venisse emanato il provvedimento di cui all'art. 60 c. 4 primo periodo del medesimo Codice, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, saranno operative le disposizioni di cui all'art. 60, comma 3 e seguenti, nonché quella dell'allegato n. II. 2.bis del Codice.
5. Per far fronte ai maggiori eventuali oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al presente articolo, si utilizzano le risorse finanziarie indicate al comma 5 dell'art. 60 del Codice.
6. Sulla base dell'allegato II.2-bis del Codice, l'indice sintetico del progetto risulta dalla tabella a seguire:

CODICE TOL	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO	IMPORTO	INCIDENZA SU IMPORTO TOTALE LAVORI	INDICI DI COSTO LAVORAZIONI
TOL.1	OPERE EDILI SU EDIFICI E MANUFATTI NON SOGGETTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI	105.493.712,28 €	28.868.368,56 €	27,37%	101,9
TOL.7	STRUTTURE, OPERE DI INGEGNERIA E MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ARMATO, ANCHE PREFABBRICATO		15.626.471,23 €	14,81%	96,2
TOL.14	IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI, RDIOTELEFONICI E ANTINTRUSIONE		25.152.698,03 €	23,84%	104,1
TOL.15	IMPIANTI MECCANICI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARI E TRASPORTATORI		20.956.534,93 €	19,87%	104,6
TOL.19	OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE		10.602.788,12 €	10,05%	97,6
TOTALE		105.493.712,28 €	101.206.860,87 €	95,94%	

DETERMINAZIONE INDICE SINTETICO Is
97,54

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 29 - Garanzie

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore costituisce una "garanzia di buon adempimento" e una "garanzia per la risoluzione" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 del Codice, con le modalità ed avente importi, condizioni e finalità di cui al comma 3 del medesimo art. 118.

Art. 30 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Secondo quanto richiesto dall'art. 117 del Codice, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto. La polizza del presente comma assicura altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
2. Trattandosi di appalto di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, l'esecutore costituisce una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, di cui all'art. 117 comma 11, quarto periodo del Codice, con decorrenza dalla data di emanazione del Certificato di Collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, il cui massimale è pari a € 5.000.000,00.
3. Trattandosi di appalto di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, l'esecutore costituisce, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le previsioni dell'art. 117 comma 11, primo periodo del Codice, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Le polizze assicurative saranno costituite con le modalità e le condizioni previste dall'art. 117 del Codice.

CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 31 - Variazione dei lavori e modifica dei contratti

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti di gara iniziali;
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze le casistiche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 lettera "c" del Codice, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024;
 - d) in caso di subentro di un nuovo contraente a seguito delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lettera d) del Codice.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
3. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice;
 - b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite ai sensi del comma 7 dell'art. 120 del Codice.
6. Il contratto è modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale e si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 del Codice.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
9. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, si osserveranno gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14 del Codice, ferme restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 120 del Codice.

10. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera q) dell'allegato II.14 al Codice.
11. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
12. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 35, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 36, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art.38.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 44, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 35, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 36;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 37.

Art. 34 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 35, commi 1 e 2, oppure agli artt. 36, 37, 38.

Art. 35 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'art. 1 del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 36.

Art. 36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi

dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 35.

Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'art. 1 comma 7 del presente capitolato e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi, avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi del comma 2, art. 119 del Codice, non sono previste lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V, Libro II del Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca Dati Nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, le lavorazioni subappaltabili oggetto del presente capitolato possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intenda eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
9. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto

eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni eseguite oggetto di appalto.

10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rimanda all'art. 119 del Codice, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024 con particolare riferimento ai commi 2, 2 bis, 12, 17 e 20.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'art. 115 comma 2 del Codice, le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate dall'art. 7 dell'All. II.14 del Codice, con le ulteriori seguenti precisazioni: il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva dovrà provvedere alla esplicazione e quantificazione al momento della formulazione della stessa, a pena di decadenza, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
2. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo che sono regolamentate. In caso di mancata conferma, le riserve precedentemente iscritte si intendono definitivamente decadute.

Art. 41 - Accordo bonario

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.
5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 4, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato

V.1. del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 42 - Controversie e arbitrato

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ivi comprese quelle relative alla interpretazione del contratto stesso nonché, quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute a norma di legge all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente sarà esclusivamente quello di **Verona**.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 11 del Codice, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nonché il contratto delle aziende metalmeccaniche e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
3. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei

predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. In caso di violazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provveda ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante:
 - a. trattiene dal certificato di pagamento di cui agli artt. 23 e 24 del presente capitolato speciale d'appalto, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
 - b. in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni opera una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
 - c. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 45 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi degli artt. 122 e 123 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni consentite dal Codice di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del Codice.
 3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2, primo periodo del Codice.
 7. L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto del Codice.
 8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. art. 30, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e dall'art. 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai

servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.
11. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 46 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo.
2. Ai sensi dell'art. 9 dell'allegato II.14 al Codice, restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Come stabilito dall'art. 121 comma 9 del Codice, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata ultimazione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Art. 48 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi di cui all'art. 116 c. 2 del Codice e art. 14 Allegato II.14 dello stesso; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Le procedure relative al collaudo delle opere sono disciplinate dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del Codice.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'allegato II.14 al Codice, la stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
5. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

Art. 49 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni previste dall'art. 24 dell'allegato II. 14 al Codice:
 - sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle eventuali constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato o acciaio e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti sud-detti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso

dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
 - o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
 - v. l'appaltatore dovrà provvedere alla redazione dei disegni "as built", di tutta l'opera come effettivamente realizzata nelle sue componenti edili ed impiantistiche, da consegnare alla stazione appaltante entro venti giorni dal termine dei lavori;
 - z. produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica delle opere eseguite, in particolare di quelle di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, e comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'art. 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è anche obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
 - b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
 - c. secondo le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
 - d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
 - e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare un rilievo puntuale su tutta l'area d'intervento, mappando i relativi capisaldi da utilizzare anche al termine dei lavori per la redazione degli elaborati as-built.

Art. 51 - Oneri informativi, documentali e divulgativi a carico dell'Appaltatore

Nell'ambito dell'appalto e senza diritto ad ulteriori compensi rispetto all'importo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a garantire attività di supporto informativo, documentale e divulgativo connesse alla realizzazione dell'opera, secondo quanto di seguito specificato.

1. Strumenti informativi e aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori
L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante strumenti informatici e/o multimediali idonei a consentire il monitoraggio e la divulgazione dello stato di avanzamento dei lavori, nonché la documentazione delle attività eseguite. A tal fine l'Appaltatore dovrà garantire:
 - a) la predisposizione e l'aggiornamento periodico di sistemi informativi digitali, piattaforme web, dashboard, ambienti condivisi, reportistica elettronica o altri strumenti equivalenti, atti a fornire informazioni aggiornate circa:
 - stato di avanzamento delle lavorazioni;
 - cronoprogramma e relative fasi esecutive;
 - principali attività di cantiere;
 - avanzamento percentuale delle opere;
 - documentazione fotografica e/o video delle lavorazioni;
 - eventuali milestone di progetto;
 - b) la produzione di documentazione illustrativa e riepilogativa delle attività svolte, comprensiva, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, di:
 - report periodici;
 - elaborati grafici aggiornati;

- materiale fotografico;
- filmati time-lapse o riprese video del cantiere;
- modelli digitali e visualizzazioni tridimensionali;
- relazioni tecniche sintetiche sull'avanzamento delle opere;

c) la trasmissione alla Stazione Appaltante di relazioni periodiche con cadenza almeno mensile ovvero secondo diversa periodicità richiesta dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto;

d) la partecipazione, su richiesta della Stazione Appaltante, a incontri di coordinamento e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, anche mediante supporti audiovisivi o multimediali.

La tipologia degli strumenti e delle modalità operative potrà essere concordata con la Stazione Appaltante successivamente alla consegna dei lavori, purché idonea a garantire efficacia, continuità e completezza delle informazioni.

2. Materiale illustrativo e supporto per finalità didattiche e divulgative

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante documentazione illustrativa relativa al progetto e alle attività di cantiere, destinata a finalità didattiche, formative, divulgative e istituzionali.

In particolare, dovranno essere forniti, senza oneri aggiuntivi:

- elaborati grafici semplificati;
- schemi funzionali;
- render, viste tridimensionali e modelli illustrativi;
- presentazioni multimediali;
- documentazione fotografica e video;
- materiali divulgativi relativi alle tecniche costruttive, agli aspetti organizzativi del cantiere, alle tecnologie impiegate e alle caratteristiche dell'opera.

La documentazione potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante:

- in occasione di visite guidate in cantiere;
- nell'ambito di attività didattiche con scuole, università, ordini professionali o altri enti;
- durante seminari, corsi, convegni e attività formative;
- per finalità istituzionali e divulgative connesse all'intervento.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere e con l'andamento delle lavorazioni, la collaborazione operativa necessaria allo svolgimento delle predette attività divulgative e didattiche.

3. Proprietà e utilizzo della documentazione

Tutta la documentazione prodotta ai sensi del presente articolo sarà resa disponibile alla Stazione Appaltante in formato digitale aperto e riutilizzabile.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di utilizzare, riprodurre, pubblicare e divulgare tale materiale per finalità istituzionali, informative, didattiche e promozionali connesse all'intervento, con citazione dell'Appaltatore ove ritenuto opportuno.

Art. 52 – Oneri ed obblighi particolari a carico dell'Esecutore

1. Per lo svolgimento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta dei sottoindicati ulteriori oneri ed obblighi particolari da intendersi compresi nel contratto, vincolanti nell'esecuzione dello stesso e che non danno diritto ad alcun maggior compenso né ulteriore tempo di esecuzione.

C1) L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, avendo preso possesso delle aree di cantiere, a seguito di specifico rilievo di cui al precedente art. 50, c. 7, dovrà verificare e posizionare nel dettaglio tutte le parti esistenti e le relative interferenze con le opere da eseguire.

C2) Le attività di cantiere dovranno obbligatoriamente coordinarsi e risultare compatibili con le esigenze legate al proseguimento dell'attività sanitaria del Presidio Ospedaliero; ciò sia per quanto riguarda l'utilizzazione delle aree esterne, sia per quanto riguarda le aree al contorno delle zone di intervento adiacenti alle parti esistenti alle quali il presente appalto prevede le connessioni.

C3) Qualora necessario, alcune lavorazioni che risultassero interferenti e incompatibili con l'attività sanitaria, dovranno essere differite dall'Appaltatore e riprogrammate nei tempi e nei modi che verranno, di volta in volta, indicati dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio e con essa concordati, anche per il tramite della DL; tali lavorazioni dovranno pertanto svolgersi in orari opportuni, anche nelle ore serali e notturne e/o nei giorni festivi e prefestivi.

Pertanto, ferma restando la valutazione dei tempi, dovrà attenersi scrupolosamente alle necessità rappresentate dalla Stazione Appaltante impegnandosi alla variazione del programma esecutivo dei lavori in funzione delle suddette necessità. Dovrà quindi sospendere, traslare ed eventualmente riprogrammare qualsiasi attività ed intervento che possa risultare interferente.

Tale circostanza non potrà quindi costituire motivo per la richiesta di qualsiasi maggior onere.

C4) Viste le condizioni operative all'interno delle quali si svolgeranno le lavorazioni, l'Appaltatore dovrà prevedere l'utilizzo di mezzi d'opera ed attrezzature in grado di assicurare il minor livello di inquinamento acustico ed ambientale (rumore, polveri, ecc.).

C5) L'Appaltatore, in concomitanza con l'ultimazione dei lavori e sulla base di quanto disposto dai Capitolati Speciali di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, dovrà presentare tutta la documentazione completa relativa alle opere di prevenzione incendi quali certificazioni, dichiarazioni, ecc. secondo la normativa vigente.

La documentazione dovrà comprendere anche planimetrie, particolari costruttivi e documentazione fotografica di tutte le chiusure antincendio di ogni tipo da allegare alle dichiarazioni di corretta posa in opera.

C6) Trattandosi di appalto di lavori "complessi" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera "d" dell'allegato n. I. 1 del Codice, per le opere di cui trattasi è previsto il piano dei controlli di cantiere secondo disposizioni dell'art. 32 c. 4 dell'Allegato I. 7 del Codice (si veda l'elaborato *ULSS9-LEG-RPA-F2-CO-XX-PM-TEC-E-005 – Piano di controllo Qualità in cantiere*).

È prevista altresì, a carico dell'Esecutore, la redazione del piano di qualità di costruzione e di installazione da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, secondo le disposizioni del comma 5 art. 32 Allegato I. 7 del Codice.

2. Per tutti gli oneri ed obblighi particolari di cui ai precedenti punti C1, C2, C3, C4, C5 e C6 di cui dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta, l'Esecutore non avrà diritto ad alcun maggior compenso né a maggiori tempi di esecuzione poiché tutto quanto sopra è da intendersi compreso e compensato nel prezzo a corpo di Appalto.

Art. 53 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione Appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante, come previsto dall'art. 36 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nell'ambito del cantiere, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Detti materiali devono essere trasportati a rifiuto in discarica autorizzata, nel rispetto delle specifiche norme regionali e nazionali sullo smaltimento dei rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.
4. Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

Art. 55 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
3. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
4. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 56 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'art. 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 57 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 26, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
 - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge 136/2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 58 - Accordi multilaterali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità siglato tra Regione del Veneto, UPI Veneto, Prefettura della Regione Veneto, Anci Veneto.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 59 - Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 60 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.